

Legge La Loggia: la Consulta ridimensiona la ricognizione dei principi generali

30 Luglio 2004

Secondo il meccanismo previsto dalla legge 5 giugno 2003, n.131 (cd. Legge ""La Loggia"") al Governo è attribuita la delega per l'emanazione di provvedimenti volti ad individuare i principi fondamentali nelle materie di cui all'art.117 della Costituzione attribuite alla potestà legislativa concorrente delle regioni.

La Corte, analizzando, nel caso di specie, i commi 4, 5 e 6 dell'art.1 della legge in esame, che prevedono tale meccanismo, ha ritenuto che il contenuto del potere di delega vada inteso in senso ""minimale"" ossia come mera ricognizione di principi direttivi volti a fornire solo un primo orientamento per il legislatore regionale.

I decreti legislativi governativi non sarebbero pertanto idonei a vincolare l'attività legislativa delle regioni nelle materie ""concorrenti"". Deve, di conseguenza, rilevarsi secondo la Corte l'illegittimità dei commi 5 e 6 dell'art.1, per incongruenza con il precedente comma 4 in quanto il loro disposto è tale da ampliare notevolmente e in maniera del tutto indeterminata l'oggetto della delega fino eventualmente ad arrivare alla ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazione dei criteri direttivi.

Alla luce di quanto detto sopra la delega legislativa può essere assimilata, in quanto implicante al tempo stesso attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei testi unici funzionali a favorire la semplificazione delle disposizioni vigenti in una determinata materia.

Allegato

[1969-ALLEGATO 1.pdf](#) [Apri](#)